



## ORDINA

che nell'ambito del Comune di Campitello di Fassa, nei cantieri edilizi non in possesso dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all'art.2 comma 3 della Legge 26.10.95 n.447, vengono rispettate le seguenti prescrizioni:

▪ I lavori edili svolti mediante l'utilizzo di attrezzature e macchinari rumorosi siano eseguite esclusivamente entro i seguenti orari:

**08.00 – 12.00 e 14.30 – 19.00 dal lunedì al sabato**

precisando che, per particolari esigenze lavorative al di fuori di queste fasce orarie, dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione sindacale, su richiesta scritta e motivata:

devono essere utilizzati compressori silenziati e di attrezzature che risultino conformi ai relativi certificati di omologazione;

deve essere ottenuta specifica autorizzazione, sindacale, per l'uso di attrezzature particolarmente rumorose quali idrodemolitrici, magli, frattazzatrici ecc., previa valutazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni rumorose che si intendono adottare:

è fatto obbligo di dare adeguata informazione in merito al calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali vengono svolte le attività più rumorose, a chiunque abiti in un raggio congruo (almeno cento metri dal cantiere) e comunque a case di riposo, istituti per anziani, cliniche, ospedali o strutture di accoglienza tutelate ubicate nel raggio di duecento metri dal cantiere;

nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori dovrà essere portato a conoscenza dell'amministrazione dello stesso stabile o dei condomini;

**dispone**

la revoca di ogni precedente ordinanza relativa alla determinazione delle fasce orario in oggetto.

**RICORDA**

che l'inosservanza delle presenti disposizioni, fatte salve le norme penali in materia, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da *Euro 51,64 a Euro 516,46*;

che dovranno essere adottate le opportune cautele al fine di evitare in ogni caso che l'attività arrechi disturbo alla quiete pubblica (art. 659 C.P.);

che nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.

*Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, viene pubblicato all'Albo Pretorio. I controlli per il rispetto del medesimo sono affidati al personale del Corpo di Polizia Municipale ed alla locale stazione Carabinieri di Canazei.*

IL SINDACO  
(Bernard Leonardo)

COPIA PER:

1. Albo Pretorio
2. All'Ufficio Tecnico comunale
3. Comando Polizia Municipale
4. Stazione Carabinieri di Canazei